

COMUNE DI PESSINA CREMONESE

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 16

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addì venticinque del mese di maggio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Stanga Ester	Presente
Cantarelli Augusto	Presente
Malaggi Dalido	Presente
Feraboli Elena	Presente
Malaggi Fabrizio	Assente
Bodini Gianpaolo	Presente
Braga Laura	Presente
Pari Odelio	Presente
Gandolfi Roberto	Presente
Perrotta Aniello	Presente

Totale presenti 9

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Il Vicesegretario Comunale Reggente Sig. Russo Vincenzo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono presenti gli assessori esterni signori :

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Stanga Ester nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]". Successivamente l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies citato, specificando che: "[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 20 del 25/05/2022** è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2022- 2025 e che lo stesso è stato trasmesso ad ARERA .

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 87.181,00, di cui €. 67.141,00 per costi variabili ed €. 20.040,00 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti

specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

- il costo presunto, per l'anno 2023, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 87.181,00 e comprende i costi fissi, pari ad Euro 20.040,00, ed i costi variabili, pari ad Euro 67.141,00;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2023 rispettano le prescrizioni applicando il metodo ARERA MTR-2 della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Cremona (5%);

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione

avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Votazione

I consiglieri votano in forma palese per appello nominale su chiamata del segretario comunale:

	COMPONENTE CONSIGLIO COMUNALE	VOTO	Immediata eseguibilità
1	STANGA ESTER	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
2	CANTARELLI AUGUSTO	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
3	BODINI GIANPAOLO	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
4	MALAGGI DALIDO	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
5	FERABOLI ELENA	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
6	MALAGGI FABRIZIO	Assente	assente
7	BRAGA LAURA	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
8	PARI ODELIO	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
9	GANDOLFI ROBERTO	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
10	PERROTTA ANIELLO	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2023, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche integralmente riportate nel prospetto allegato alla presente che forma parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura deliberata dalla provincia di Brescia;

4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco,

CON votazione favorevole unanime;

DELIBERA

Il consiglio comunale approva con n. 9 (nove) favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto e con distinta votazione con lo stesso esito **la immediata eseguibilità.**

COMUNE DI PESSINA CREMONESE
PROVINCIA DI CREMONA

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 16 del 25-05-2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2023.

PARERE

Si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. D. Lgs. N. 267/00, PARERE in ordine alla regolarità tecnica essendo state seguite tutte le procedure previste per la specifica materia.

Pessina Cremonese,

IL RESPONSABILE
F.to Minini Giandomenico

A mente dell'art. 49, T.U.E.L. D. Lgs. 267/00, si esprime PARERE in ordine alla regolarità contabile, dandosi atto che la proposta relativa all'oggetto non presenta irregolarità rispetto alle disposizioni in materia di contabilità previste dal D. Lgs. n. 267/00 e al Regolamento di Contabilità di questo Ente.

Pessina Cremonese,

IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA
F.to Minini Giandomenico

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to Ester Stanga

Il Il Vicesegretario Comunale Reggente
F.to Vincenzo Russo

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 31-05-2023

Il Il Vicesegretario Comunale Reggente
F.to Vincenzo Russo

Attesto che la presente è conforme all'originale.

Data

Il Il Vicesegretario Comunale Reggente
Vincenzo Russo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

- che la presente deliberazione, pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi:

☒ è diventata esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.Lgs.267/200);

Data 11-06-2023

Il Segretario Comunale